



GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO


LIBERTAS RAPID



STATUTO



Quattrocento e novecento / 00
IL DIRETTORE
Dirigente
(V. Ianniccone)



**“GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO
LIBERTAS RAPID”**

STATUTO

Art. 1 Costituzione - Denominazione sociale - Forma giuridica

1. Il “Gruppo Sportivo San Francesco”, emanazione sportiva dell’attività ricreativa oratoriale della Parrocchia Sacro Cuore sviluppatasi a Novara già dal 1921, successivamente costituitosi in “Gruppo Sportivo Libertas”, in seguito “Polisportiva Rapid” ed infine in “Gruppo Sportivo Libertas Rapid”, assume ora la nuova denominazione di

“GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO LIBERTAS RAPID”

in sigla G.S.D. LIBERTAS RAPID e, di seguito, “Associazione”.

2. L’Associazione Sportiva Dilettantistica, è priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile.

Art. 2 Finalità - Caratterizzazione - Affiliazione

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale ed ha, come *finalità*:
 - lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, intese come elemento essenziale per la formazione psico-fisica e morale dell’individuo, parte integrante dell’educazione della cultura Nazionale;
 - la gestione di ogni forma di attività agonistica, amatoriale, ricreativa o di ogni altro tipo di attività ludico motoria e non, mediante l’assunzione di iniziative atte a favorire adeguati ed utili servizi agli associati;
 - l’organizzazione e la formazione dell’attività tecnico sportiva, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle stesse attività;
 - la partecipazione alle manifestazioni o iniziative pratiche e teoriche disciplinate e /o organizzate dalla “Federazione Italiana Giuoco Calcio”, in sigla F.I.G.C.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione può, tra l’altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature abilitate alla pratica delle attività sportive.

2. L'Associazione è *caratterizzata*:

- dalla assenza di fini di lucro;
- dal rispetto del principio di democrazia interna;
- dalla elettività e gratuità degli incarichi degli amministratori;
- dalla obbligatorietà del rendiconto economico e finanziario annuale;
- dalla obbligatorietà della tenuta, e aggiornamento, del libro dei soci.

3. L'Associazione, per il conseguimento delle finalità sportive di cui al comma 1, accetta di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, alle norme e direttive del *Comitato internazionale olimpico*, al *Comitato olimpico nazionale italiano*, in sigla *Coni*, e alle *Federazioni sportive internazionali*, ed è *affiliata*:

a) alla *F.I.G.C.* con sede in Roma, e si impegna:

- ad applicare e rispettare lo statuto, i regolamenti e comunque qualsiasi altra disposizione emanata dagli organi della Federazione;
- ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti alla attività sportiva del gioco del calcio;
- a collaborare nella lotta per la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti;

b) al "*Centro Nazionale Sportivo Libertas*", in sigla *Cnsl*, già riconosciuto come:

- Ente di promozione sportiva dal Coni, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 530/1974 e del D.L. 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Ente nazionale con carattere assistenziale dal *Ministero degli Interni*, con decreto 106710/1979,
con sede in Roma, e si impegna:
 - a rispettare lo Statuto e i regolamenti dell'Ente;
 - ad attivare ogni iniziativa intesa a recepire ed attuare i compiti e le finalità istituzionali dell'Ente.

Art. 3 Durata – Sede – Colori sociali

1. La durata dell'Associazione è illimitata, e la stessa può essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria di cui all'art. 16.
2. La sede dell'Associazione è in Novara.
3. Il colore sociale è il Rosso e Blu.

Art. 4 Soci – Adesioni

1. Le categorie dei soci dell'Associazione sono le seguenti:

- a) Benemerito;
- b) Ordinario;

2. Il socio Benemerito è colui che, maggiorenne, per opere, donazioni, aiuti diversi o per cariche rivestite in seno all'Associazione, ha notevolmente contribuito allo sviluppo e al potenziamento dell'Associazione stessa; inoltre è socio benemerito l'atleta che ha acquisito speciali risultati nell'ambito agonistico a beneficio della Associazione.

La benemerenza ha validità permanente.

3. Il socio Ordinario è colui che previa iscrizione all'Associazione versa la quota di adesione e quella annua d'iscrizione, stabilite dal Consiglio direttivo.

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo, deve contenere la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare statuto e regolamenti sociali e federali. La validità della qualità di socio efficacemente ottenuta all'atto della presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della stessa da parte del Consiglio direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

4. La domanda di ammissione a socio di un minorenni, deve essere presentata dall'esercente la potestà parentale. Il firmatario della domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, acquisendo i diritti e i doveri previsti dallo statuto per tale categoria di soci.
5. Al socio Ordinario è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
6. Ogni socio ha il diritto di difendere il buon nome dell'Associazione, di contribuire, operando all'interno della stessa, al suo pieno sviluppo ed il diritto di utilizzare gli impianti e le strutture sportive, nonché godere delle altre agevolazioni e servizi che l'Associazione può offrire a ciascun associato.



Art. 5 Quote contributive - Versamenti

1. Tutti i soci, Benemeriti e Ordinari, devono provvedere al versamento della quote contributive previste, ed a quelle relative ai corrispettivi qualora usufruiscano dei servizi specifici, con le modalità e nei termini deliberati dal Consiglio direttivo.

Il socio Ordinario che, scaduto il predetto termine, non provvede a regolarizzare la propria posizione entro i successivi sessanta giorni, cessa di appartenere all'Associazione a norma dell'art. 7. Il Consiglio direttivo può, oltre a quanto sopra previsto, intimare al socio inadempiente a provvedere al versamento di quanto dovuto entro i successivi sessanta giorni a partire dalla data di notifica. In difetto di ciò il Consiglio direttivo assume il provvedimento del caso.

2. La quota di contribuzione relativa ai corrispettivi dei servizi specifici da corrispondere dal socio Ordinario può essere versata in forma rateale.

3. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamenti o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'adesione e di quello relativo alla quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà del socio di effettuare elargizioni volontarie, fermo restando il rispetto dei versamenti previsti dallo statuto.

4. Il versamento delle quote contributive non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successioni a titolo particolare né per successione a titolo universale.

5. Altri versamenti, che possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'adesione, l'iscrizione annuale e quelli specifici, sono comunque a fondo perduto; non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso.

Non si può far luogo alla richiesta di rimborso di quanto erogato all'Associazione a titolo di libero versamento al fondo di dotazione nel caso di scioglimento della Associazione, in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla stessa.

Art. 6 *Diritto di parola e di voto - Cariche sociali - Divieti per gli amministratori*

1. Il socio ha diritto di voto nell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, se risulta iscritto all'Associazione da almeno tre mesi.
2. Ogni socio ha un solo voto. Può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con diritto di voto mediante delega scritta. Nessun socio può disporre più di due voti, compreso il suo.
3. Il socio Benemerito prende parte all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, con il diritto di parola e di voto attivo e passivo qualora in regola con il versamento della quota annua.
4. Il socio Ordinario prende parte all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, con il diritto di parola e di voto attivo e passivo, purché in regola con il versamento associativo obbligatorio all'atto dello svolgimento dell'adunanza.
5. Il socio Minorenne acquisisce il diritto dell'elettorato attivo e passivo automaticamente alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.
6. Il socio eletto componente del Consiglio direttivo dura in carica quattro anni, in conformità al ciclo olimpico, ed è rieleggibile. L'elezione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione.
7. Ogni carica sociale ha carattere onorifico e viene accettata ed espletata a titolo gratuito. Essa attribuisce soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.
8. All'amministratore dell'Associazione è fatto divieto di ricoprire la medesima carica sociale in altre associazioni/società sportive nell'ambito della *F.I.G.C.*, o disciplina associata se riconosciuta dal *Coni* ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo al *Cnls*.
9. L'amministratore sociale, nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e finanziario e in quelle che riguardano la propria responsabilità, non ha voto.

Art. 7 *Decadenza del socio*

1. Il socio cessa di appartenere all'Associazione per:

- dimissione volontaria;
- morosità, a causa di inadempienza agli obblighi statutari. Il provvedimento, attestante la recidiva morosità, è adottato dal Consiglio direttivo;
- radiazione, adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento, anche sportivo, del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dai soci nel corso della prima Assemblea ordinaria utile, e rimane sospeso fino alla data di svolgimento della stessa.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 8 *Entrate - Patrimonio sociale*

1. Per l'adempimento delle sue finalità l'Associazione dispone in entrata:

- delle quote di adesione, di quelle annue di iscrizione e di quelle relative ai corrispettivi dei servizi specifici;
- dei contributi e delle elargizioni di soci, di terzi o di enti pubblici e privati, ricevute a titolo di liberalità;
- di ogni altra entrata o versamento che concorra ad incrementare i fondi sociali.

2. Il patrimonio sociale è costituito:

- da materiale, attrezzatura ed abbigliamento sportivo;
- da tutti gli altri beni, immobili e mobili, acquisiti dall'Associazione stessa;
- da donazioni, lasciti o successioni.

3. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 luglio e terminano il 30 giugno.

4. Eventuali avanzi di gestione nonché utili, fondi, riserve o capitale, devono essere utilizzati esclusivamente per il conseguimento delle finalità istituzionali, e non possono in nessun caso essere distribuiti fra i soci, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Per eventuali passività si deve provvedere nella forma e nei modi che di volta in volta l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito.



Art. 9 *Organi sociali*

1. Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Art. 10 *Assemblea generale ordinaria – straordinaria*

ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti e non possono essere modificate se non con altra delibera di successiva Assemblea.

L'Assemblea è composta dai soci di cui all'art. 6.

2. La convocazione, da parte del Presidente dell'Associazione, dell'Assemblea generale in seduta ordinaria o straordinaria, avviene mediante annuncio da affiggere all'albo murale societario almeno venti giorni precedenti la data di riunione stabilita dal Consiglio direttivo, con avviso scritto da inviarsi al domicilio dei soci aventi diritto di voto, nei dieci giorni successivi ovvero con altro mezzo compreso il telematico.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea è aperta dal Presidente sociale ed è presieduta da un socio od anche da persona al di fuori dell'Associazione, eletto dall'Assemblea stessa a tale scopo. Il segretario del sodalizio, o un socio, espleta le funzioni di segretario con l'incarico di redigere il verbale assembleare da firmarsi dal Presidente e dallo stesso segretario. In caso di votazioni, l'Assemblea nomina anche tre scrutatori, di cui uno con funzioni di Presidente.

4. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

ASSEMBLEA ORDINARIA

5. L'Assemblea generale in seduta ordinaria, deve svolgersi entro il mese di ottobre di ogni anno, ed ha il compito di:
- discutere e votare il rendiconto economico/finanziario riguardante l'esercizio sociale dell'anno precedente, corredato della relazione del Consiglio direttivo;
 - delineare gli indirizzi generali da svolgere da parte dell'Associazione;
 - approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
 - nominare i soci benemeriti;
 - ratificare le proposte di radiazione;
 - determinare, in occasione dell'Assemblea che precede quella elettiva, il numero dei componenti il Consiglio direttivo;
 - deliberare su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno che interessi la vita dell'Associazione.

Inoltre dopo lo svolgimento dei Giochi olimpici estivi, e comunque entro il mese di ottobre, l'Assemblea procede all'elezione, con votazione segreta, dei componenti il Consiglio direttivo dell'Associazione.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza o rappresentanza di almeno la metà dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Per l'Assemblea relativa alla elezione del Consiglio direttivo, in seconda convocazione occorre raggiungere il quorum del trenta per cento dei voti come sopra determinati.

Qualora l'Assemblea elettiva non possa regolarmente costituirsi per mancanza della prescritta presenza o rappresentanza dei soci con diritto di voto, il Consiglio direttivo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e si procede in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 4.

Se l'Assemblea, così convocata, non potesse ancora regolarmente costituirsi, i soci – a prescindere dal numero della loro presenza e rappresentanza – possono concedere al Consiglio direttivo la proroga di un anno con pieni poteri. La decisione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea.

Se tutto questo non dovesse verificarsi, l'Assemblea procede alla nomina di un Commissario straordinario che resta in carica fino al ripristino della normalità.

7. Le votazioni avvengono per alzata di mano e controprova, per appello nominale od a scrutinio segreto se richiesto da almeno il venti per cento dei votanti presenti o rappresentati in Assemblea.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

8. L'Assemblea generale in seduta straordinaria, ha il compito di:

- a) deliberare le modifiche statutarie;
- b) procedere alle elezioni prescritte dallo statuto o per ravvisata necessità;
- c) disporre lo scioglimento dell'Associazione;
- d) nominare i liquidatori e fissarne i poteri.

9. La convocazione dell'Assemblea straordinaria, oltre che dal Presidente – motu proprio – e dal Consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione, può essere richiesta del quaranta per cento dei soci con diritto di voto, presentando domanda al Presidente con la relativa proposta da inserire all'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea stessa deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta e deve tenersi entro i successivi quindici giorni.

Per l'Assemblea di cui al comma 8, per le lettere a) e b), le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione, sono valide con la presenza o rappresentanza del trenta per cento dei voti come sopra determinati.

Art. 11 Consiglio direttivo

COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio direttivo è l'organo della volontà espressa dall'Assemblea ed è formato da tre a nove consiglieri eletti dai soci con diritto di voto, i quali possono esprimere un numero di preferenze non superiore al numero dei consiglieri da eleggere. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età.



2. Il socio che intende concorrere alla elezione di componente il Consiglio direttivo deve:

- possedere i requisiti di eleggibilità di cui all'art.14, comma 1, e non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità o incompatibilità di cui ai successivi commi 2 e 3;
- presentare al Presidente la propria candidatura per iscritto almeno otto giorni prima della riunione assembleare.

Le candidature, in ordine di ricezione, vengono esposte all'albo murale societario sette giorni prima della celebrazione dell'Assemblea, e trascritte nell'apposita scheda di votazione.

L'avente diritto, può comunque presentare la propria candidatura in un tempo successivo a quello sopra specificato ed anche durante lo svolgimento dell'Assemblea.

In tal caso non si procede alla trascrizione preventiva nella scheda di votazione.

CONVOCAZIONE

3. Il Consiglio direttivo deve essere convocato almeno quattro volte all'anno ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti. In tal caso il Presidente è tenuto a convocarlo nel termine improrogabile di cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta e di effettuarlo entro i successivi cinque giorni.

4. Il Consiglio direttivo decide a semplice maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci. Per la validità della riunione occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente, o da chi ha presieduto la riunione, Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione degli associati con le formalità ritenute più idonee da parte del Consiglio direttivo.

5. Il Presidente può invitare ad assistere ai lavori del Consiglio direttivo tesserati, tecnici, atleti od altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile, concedendo loro la possibilità d'intervento.

ELEZIONE DIRIGENTI

6. Il Consiglio direttivo, nella prima riunione dopo la sua elezione da effettuarsi non oltre venti giorni dall'elezione stessa, elegge nel suo seno:

- il Presidente, che è anche il Presidente dell'Associazione;
- il vicepresidente, che è anche il vicepresidente dell'Associazione;
- il segretario.

Il Consiglio può assegnare altri incarichi, determinandone funzioni, competenze e responsabilità.

COMPITI

7. Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione a socio;
- b) deliberare, entro il mese di marzo di ogni anno, le previsioni di spesa riguardanti l'esercizio dell'anno successivo;
- c) redigere il rendiconto economico / finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto deve essere compilato con chiarezza e deve rappresentare le entrate e le uscite in modo veritiero, corretto e trasparente nei confronti degli associati;
- d) fissare la data per lo svolgimento delle Assemblee ordinaria e straordinaria;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni relativi alla attività sociale;
- f) determinare annualmente l'importo della quota di adesione, quella annua di iscrizione e quella relativa ai corrispettivi dei servizi specifici;
- g) attuare le finalità previste dallo statuto;
- h) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto; attuare le decisioni assembleari e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione anche al criterio direttivo ricevuto;
- i) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- l) proporre all'Assemblea la nomina dei soci benemeriti.

Art. 12 *Presidente – Vicepresidente – Segretario*

1. Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo ed a norma di statuto, dirige l'Associazione.

E' il legale rappresentante per ogni evenienza, se l'Assemblea non disponga diversamente.

Convoca e presiede il Consiglio direttivo. In circostanze di necessità e urgenza, ha facoltà di deliberare su materie di competenza del Consiglio direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva che deve tenersi entro cinquanta giorni.

2. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

L'intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

3. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo e del Presidente, ed ha inoltre il compito di:

- redigere i verbali delle riunioni;
- attendere alla corrispondenza e curare la tenuta dei libri dei soci, dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio direttivo.

Può assumere il compito di tesoriere curando la gestione amministrativa dell'Associazione e la tenuta dei libri contabili.

Art. 13 *Surrogazione, dimissioni e decadenza degli amministratori*

1. In caso di mancanza, per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio, di uno o più componenti il Consiglio direttivo comunque in numero inferiore alla metà, il Presidente procede alla sostituzione per surroga secondo l'ordine della graduatoria personale verificatasi nell'elezione assembleare. Qualora vengano a mancare in parte o totalmente tali presupposti, i componenti il Consiglio direttivo rimangono in carica fino al reintegro dei consiglieri mancanti, da effettuarsi mediante nuova elezione a maggioranza di voti, nella prima Assemblea ordinaria utile. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.



2. Il Consiglio direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti originariamente eletti. Il tal caso il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, sino allo svolgimento della Assemblea generale che deve convocare, per le nuove elezioni, nel termine improrogabile di sessanta giorni dall'evento e da effettuarsi al massimo entro i successivi venti giorni.
3. Le dimissioni del solo Presidente comportano anche la sua decadenza da componente il Consiglio direttivo. La sostituzione del Presidente dimissionario avviene secondo quanto previsto al comma 1.
Il vicepresidente dell'Associazione assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e convoca, nel termine improrogabile di trenta giorni dall'evento, il Consiglio direttivo per eleggere il nuovo Presidente.
Analogamente si procede in caso di impedimento definitivo.
4. Qualora l'Assemblea generale ordinaria non approvi il rendiconto economico finanziario redatto a cura del Consiglio direttivo, il Presidente e l'intero Consiglio decadono, ma rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea generale che deve essere convocata, dal Presidente decaduto, nel termine improrogabile di quarantacinque giorni dalla data del voto di sfiducia e da effettuarsi al massimo entro i successivi quindici giorni.

Art. 14 Eleggibilità – Ineleggibilità - Incompatibilità

1. Eleggibilità.

Per assumere cariche in seno all'Associazione, il socio deve possedere i seguenti requisiti:

- aver compiuto la maggiore età;
- essere iscritto all'Associazione da almeno sei mesi al momento dello svolgimento dell'Assemblea generale ordinaria elettiva;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

- non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle *Federazioni sportive nazionali*, del *Coni* o di *Organismi sportivi internazionali* riconosciuti.

2. *Ineleggibilità.*

Non può essere eletto componente il Consiglio direttivo il socio che:

- riceve compensi od onorari per l'attività svolta all'interno dell'Associazione stessa;
- abbia come fonte primaria o prevalente di reddito una attività affine agli scopi sociali istituzionali.

Inoltre, non possono essere eletti nel Consiglio direttivo più di due componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

3. *Incompatibilità.*

E' incompatibile con qualsiasi altra carica il socio che si trovi nella posizione di:

- Presidente dell'Associazione;
- Ufficiale di gara (arbitro) della *F.I.G.C.*

4. Il socio che venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza della carica assunta posteriormente.

5. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 15 Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti fra l'Associazione ed i soci e fra i soci stessi – con esclusione di quelle relative all'attività della *F.I.G.C.* - sono sottoposte al giudizio di un *Collegio arbitrale* composto da tre arbitri nominato dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara.
2. La parte che vuole sottoporre la questione al *Collegio arbitrale* deve comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.
3. Al *Collegio arbitrale*, così come nominato e attivato, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale. La mancata accettazione e/o esecuzione delle sue risoluzioni disciplinari comporterà, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione.
I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dal competente regolamento di disciplina della *F.I.G.C.*

Art. 16 Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i quattro/quinti dei soci aventi diritto di voto che, in tale ipotesi, disporranno del solo voto personale. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i quattro/quinti dei soci, con la disposizione del solo voto personale.

2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento, delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione che sarà devoluto ad altra Associazione od ente avente scopi analoghi ed affiliata alla *F.I.G.C.*, ovvero destinato a finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Eventuali beni in uso e non di proprietà saranno restituiti ai legittimi proprietari.

Art. 17 *Legge applicabile*

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I°, titolo II°, del Codice civile e, in subordine, alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti della *F.I.G.C.*

Art. 18 *Norme integrative*

1. Il presente statuto del "*Gruppo Sportivo Dilettantistico Libertas Rapid*":
 - è stato deliberato, con approvazione unanime, dai soci in occasione della riunione dell'Assemblea generale riunita in seduta straordinaria il 21 dicembre 2004;
 - sarà inoltrato alla *F.I.G.C.*, ai sensi della vigente legislazione, per acquisire il "*riconoscimento provvisorio ai fini sportivi*", e successivamente al *Coni* per l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni/Società sportive dilettantistiche, ai fini del "*riconoscimento definitivo ai fini sportivi*";
 - è conforme alle clausole di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo 460/1997, ed alle disposizioni di cui all'articolo 90, commi 17 e 18, della legge 289/2002, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - è soggetto all'imposta di registro, come sancito dall'articolo 90, comma 5, della legge 289/2002;
 - entra in vigore il **31 dicembre 2004**, sostituendo ed annullando ogni altro precedente statuto sociale.

Mauro Ferraro